

Determinazione n. 57/2007**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 13 luglio 2007;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1998, con il quale l'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2005, nonché le annesse relazioni degli Organi amministrativi e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro per l'esercizio 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7, della legge 21 marzo 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2005 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Ruggero Antonietti

IL PRESIDENTE

f.to Mario Alemanno

PAGINA BIANCA

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO RELATIVA
ALL'ESERCIZIO 2005*

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Quadro normativo di riferimento. – 3. Organi. – 4. Personale. –
5. Incarichi di consulenze. – 6. Programmazione. – 7. Attività. – 8. Gestione
finanziaria. – 9. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

1 - Premessa

Il presente referto, che si trasmette al Parlamento, ha per oggetto il risultato del controllo eseguito nei modi previsti dagli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, sulla gestione finanziaria relativa all'esercizio 2005 – e sui fatti più significativi accaduti successivamente - dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, ente pubblico non economico, istituito, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con il D.P.R. 16 luglio 1998.

Il precedente referto è stato pubblicato in Atti parlamentari (XV legislatura, Doc. XV, n. 34).

2 - Quadro normativo di riferimento

L'Autorità portuale di Gioia Tauro si inserisce nel quadro di riordino della materia portuale introdotto con la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successivamente modificato ed integrato, per i cui aspetti di maggior rilievo si rinvia al precedente referto.

Merita segnalare in questa sede l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n.166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'art. 34-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, tale restrizione non trova applicazione, per le Autorità portuali, neanche per gli esercizi 2006 e 2007, ma nel limite annuo di trenta milioni di euro. Tale disposizione, per quanto attiene all'esercizio 2007, deve ritenersi superata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che reca, tra l'altro, importanti innovazioni alla disciplina riguardante il settore delle Autorità portuali, definite per la prima volta in sede legislativa "*enti pubblici non economici*". Il contenuto e la portata delle singole disposizioni saranno illustrati nei successivi referti.

3 – Organi

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge 84/1994, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale ed il Collegio dei revisori dei conti.

Sui criteri di nomina, sulle rispettive funzioni, sulla durata e sugli aspetti più rilevanti degli organi di amministrazione delle Autorità portuali, secondo quanto previsto dalla citata legge n. 84 del 1994, è stato trattato nel precedente referto. In questa sede saranno pertanto evidenziati soltanto i fatti e gli atti che hanno inciso sulla nomina, sulla effettiva durata e sulla composizione degli organi di governo e di controllo dell'Autorità portuale di Gioia Tauro e sull'entità dei loro compensi.

3.1 - Il Presidente

Il Presidente dell'Autorità portuale è stato nominato con il decreto ministeriale in data 4 dicembre 2001, per la durata di quattro anni, carica formalmente scaduta il 5 dicembre 2005. Dopo un breve periodo di commissariamento, disposto con il decreto ministeriale in data 20 gennaio 2006, è stato nominato, con il decreto ministeriale 20 febbraio 2006, notificato all'interessato il giorno 22 dello stesso mese, il nuovo Presidente, per la durata di quattro anni.

3.2 - Il Comitato portuale

Il Comitato portuale, scaduto nel maggio 2006, è stato rinnovato, per un quadriennio, dopo le elezioni dei rappresentanti in seno al Comitato delle categorie di operatori portuali previste dall'art. 9, comma 1, lettere i), l) e l-bis) della legge n. 84/1994, compreso il rappresentante dei dipendenti della stessa Autorità, con il decreto presidenziale n.99 del 3 luglio 2006.

In merito al funzionamento del Comitato portuale, va rilevato che il Collegio dei revisori dei conti ha più volte segnalato la scarsa partecipazione dello stesso alla gestione dell'Autorità, anche in considerazione del modesto numero delle riunioni che normalmente tiene nel corso dell'anno. Nel corso dell'anno 2005 si è riunito soltanto quattro volte, nonostante la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 9 della

legge n.84/94 preveda «*di norma*», una riunione al mese su convocazione del Presidente «*e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti*».

In linea generale, salvo il verificarsi di fatti eccezionali, la legge demanda al Presidente il compito di valutare, in base all'andamento dell'attività amministrativa, la frequenza delle riunioni del Comitato. Il risultato dell'esercizio di tale facoltà non deve creare disfunzioni o ritardi nella gestione delle questioni da trattare. Quando, per contro, la bassa frequenza delle riunioni ha comportato, come si vedrà più avanti, notevoli ritardi nello svolgimento dei compiti istituzionali previsti da specifiche disposizioni di legge, è evidente che la valutazione del Presidente deve ritenersi non aderente ai suoi compiti istituzionali.

3.3 - Il Collegio dei revisori dei conti

I componenti del Collegio dei revisori dei conti, nominati con il decreto ministeriale in data 20 febbraio 2003, per la durata di un quadriennio, sono stati rinnovati con il D.M. 3 marzo 2007.

3.4 - Il Segretario Generale

L'incarico di Segretario generale dell'Autorità portuale, conferito con deliberazione del Comitato portuale n. 12 del 9 dicembre 2002, e con la nota n. 755 del 4 febbraio 2003, è scaduto in data 4 febbraio 2007, come previsto dall'art. 10, comma 3, della legge n.84 del 1994.

Appare pertanto privo di qualsiasi effetto il decreto presidenziale n.271, in data 1° dicembre 2005, con il quale è stata disposta la proroga dell'incarico di Segretario generale per la durata di 12 mesi a decorrere dal 3 febbraio 2006, *"alle stesse condizioni giuridiche ed economiche (indicate) nel provvedimento di incarico originario"*, in quanto nessun ostacolo avrebbe potuto creare tale provvedimento all'esercizio del potere di rimozione del Segretario generale in carica da parte del nuovo Presidente, previsto dalla citata norma.

Dopo la scadenza del contratto di durata quadriennale, decorrente dal 4 febbraio 2003, l'incarico di segretario generale è stato prorogato dal nuovo Presidente dell'Autorità portuale con il proprio decreto n. 4, in data 31 gennaio 2007, per la durata di giorni 45 a decorrere dal 3 febbraio dello stesso anno, in

attesa della nomina del nuovo Segretario. Nomina che si è concretizzata con la delibera n. 2, in data 13 marzo 2007, del Comitato portuale.

Il Comitato portuale, con propria delibera n. 3, in data 13 marzo 2007, ha ratificato *«le funzioni e le attività svolte»* dal Segretario generale durante il periodo di proroga.

Sulla legittimità del decreto presidenziale di proroga, il Collegio dei revisori dei conti, come emerge dal verbale n. 70 del 12 marzo 2007, ha rilevato che non sia applicabile al Segretario generale, non essendo un organo dell'Autorità, la disciplina sulla proroga automatica recata dalla legge n.444/1994.

Al riguardo, occorre richiamare il disposto di cui al comma 3 dell'art. 10 della legge n.84 del 1994, secondo il quale *«il segretario generale può essere rimosso in qualsiasi momento dall'incarico su proposta del presidente, con delibera del comitato portuale»*. Tale stretta dipendenza del Segretario generale dalla volontà del Presidente fa escludere l'applicazione delle prerogative, in particolare di quelle sulla inamovibilità temporanea, previste dalla legge a favore degli organi di governo degli enti pubblici.

Nel caso in esame, il Presidente, di fronte all'esigenza di dover garantire la continuità del servizio reso dal Segretario generale uscente, in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo della carica, ha ritenuto opportuno adottare un decreto di urgenza per consentire al Segretario stesso di continuare a svolgere le sue funzioni durante il periodo intermedio.

Va rilevato, al riguardo, che il Comitato portuale, avendo ratificato *le funzioni e le attività svolte* dal Segretario generale durante tale periodo, ha riscontrato la legittimità delle funzioni svolte dal medesimo dirigente e la regolarità del decreto di proroga adottato dal Presidente.

3.5- Compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo

Sui criteri applicabili per la determinazione dell'indennità di carica del presidente e dei compensi spettanti agli altri organi di governo e di controllo dell'Autorità portuale di Gioia Tauro è stato trattato nel precedente referto.

Occorre in questa sede segnalare alcune questioni inerenti il trattamento economico del Segretario generale.

Il trattamento economico del Segretario generale, come quello del restante personale dirigente delle Autorità portuali, è stabilito dal CCNL dei dirigenti delle aziende industriali con l'applicazione di un determinato coefficiente di incremento. In particolare, il trattamento economico del Segretario generale dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, come emerge dal prospetto allegato al decreto presidenziale n. 25/03 del 14 aprile 2003, ammontava a quell'epoca ad euro 118.746,46. A tale importo, secondo quanto emerge dalla nota n.6895, in data 18 luglio 2006, indirizzata al Ministero dei trasporti, si deve aggiungere, per l'esercizio 2005, l'importo di euro 70.000,00, come elementi variabili, e l'importo di euro 48.075,87 per oneri previdenziali. Esclusi gli oneri previdenziali, il compenso annuo lordo del Segretario generale, secondo la menzionata nota, ammontava ad euro 188.746,46.

Il Presidente dell'Autorità portuale, con proprio decreto n. 97/2005, in data 2 maggio 2005, ha disposto, in via provvisoria, l'applicazione, a decorrere dal mese di maggio 2005, al personale dirigente dell'Autorità stessa, rappresentato unicamente dal Segretario generale, del CCNL 2004-2008 "per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi", in attesa del suo formale recepimento da parte del Comitato previsto dall'art. 9, comma 3, lettera l), della legge n. 84 del 1994. Il recepimento è stato operato con la delibera n. 51, in data 5 dicembre 2005, del Comitato portuale.

Il trattamento economico del Segretario generale, come specificato nel precedente referto, è stato integrato, fin dall'esercizio 2004, del «*premio raggiungimento degli obiettivi*», ammontante per l'esercizio 2004 ad euro 70.000.

Per quanto riguarda l'esercizio 2005, il Presidente dell'Autorità portuale, con il proprio decreto n. 218, in data 16 ottobre 2005, ha conferito al Segretario generale, a titolo di "*premio per raggiungimento obiettivi*", previsto «*dall'accordo aziendale individuale*», stipulato con il Segretario stesso in data 4 gennaio 2005, l'importo di euro 70.000. Si tratta dello stesso premio conferito nel precedente esercizio.

Secondo quanto emerge dal verbale dei Revisori dei conti n.61 della riunione tenuta nei giorni 29 e 30 marzo 2006, tale accordo, stipulato nel mese di gennaio 2005, ai sensi dell'art. 27 del vigente CCNL dei dirigenti di aziende industriali, alla data della riunione collegiale non era stato ancora sottoposto all'esame del Comitato portuale ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera d), della legge n.84 del 1994.

L'accordo stipulato tra il Presidente in carica ed il Segretario generale, individua, sia pure per grandi linee, gli obiettivi che il Segretario stesso avrebbe dovuto conseguire per ottenere il premio in parola. Tali obiettivi, secondo quanto specificato dall'accordo stesso, avrebbero dovuto *<<contribuire all'incremento della produttività dell'Ente nelle specifiche aree riguardanti l'esecuzione dei lavori di infrastrutturazione del porto e l'applicazione delle normative sulla sicurezza portuale>>*.

L'accordo stabilisce, tra l'altro, che la verifica del raggiungimento degli obiettivi, al quale è ancorato il premio, doveva essere effettuata *<<entro il 30 settembre dell'anno>>*, e che il premio doveva essere *<<corrisposto entro trenta giorni dalla valutazione>>*.

Il premio è stato infatti erogato nel mese di ottobre 2005, come emerge dal verbale n.2/2006 della riunione del Comitato portuale del 13 luglio 2006, ossia prima della conclusione del periodo di riferimento dell'attività che avrebbe dovuto svolgere l'interessato per acquisire il diritto al premio. Tale attività, come è precisato nelle premesse dell'accordo, avrebbe dovuto esplicitarsi *<<nell'arco dell'esercizio finanziario 2005..>>*, durante il quale era stata prevista *<<la realizzazione della maggior parte degli interventi oggetto della programmazione pluriennale e degli interventi volti al conseguimento degli obiettivi di sviluppo dello scalo mediante la realizzazione delle maggiori opere di grande infrastrutturazione e di implementazione della security portuale>>*.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi esclude, secondo l'accordo, il pagamento del premio.

L'accordo stabilisce che la verifica dei risultati sia effettuata dall'Ente. In tal modo, ad avviso di questa Corte, la verifica avrebbe dovuto essere effettuata dal Comitato portuale; e solo in seguito al giudizio positivo di tale Organo, si poteva procedere al pagamento del premio.

Tuttavia, occorre segnalare che il premio di produttività è previsto dal vigente "CCNL Dirigenti industria" (art.27) ed è stato corrisposto, nella stessa misura, anche nell'anno precedente. Sennonché, la procedura seguita nell'esercizio 2005 non appare coerente con gli scopi che le Autorità dovrebbero perseguire con la contrattazione collettiva ed individuale.

L'accordo non risulta sia stato trasmesso, come prescrive l'articolo 8, comma 3, lettera d), della legge n.84/94, al Comitato portuale per le sue

valutazioni. Infatti, la questione del premio al Segretario generale è stata esaminata dal Comitato portuale durante la riunione del mese di luglio 2006, in occasione dell'esame del conto consuntivo dell'esercizio 2005.

Con nota n.937, in data 18 giugno 2006, il Ministero dei trasporti –Direzione generale delle infrastrutture e delle navigazione marittima e interna - ha invitato il Segretario generale a rimborsare tale compenso, in quanto ad avviso del Ministero, «il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente rientra nelle funzioni istituzionali del Segretario Generale». La questione è stata segnalata da parte del Collegio dei revisori dei conti alla competente Procura Regionale della Corte dei conti.

3.6- Spesa sostenuta per gli organi di amministrazione e di controllo

3.6.1- Spesa risultante dall'apposito capitolo di bilancio

Nell'esercizio 2004 la spesa complessiva sostenuta per gli organi di amministrazione, compreso il Segretario generale, e di controllo ammontava ad euro 546.822, nell'esercizio 2005 l'onere complessivo ammonta ad euro 553.899.

Nel rendiconto finanziario gestionale dell'esercizio 2005 la spesa per gli organi di amministrazione, compreso il Segretario generale, e di controllo è iscritta in un unico capitolo (101010).

L'articolazione della spesa imputata a tale capitolo, pari ad euro 553.899, è stata fornita dall'Autorità portuale con la nota n. 4467 U/07, in data 19 aprile 2007, il cui contenuto è riportato nel seguente prospetto.

Presidente	Euro	236.106
Comitato portuale	Euro	12.900
Segretario generale	Euro	189.614
Commissione consultiva	Euro	2.175
Collegio dei revisori	Euro	49.116
Contributi INPS a carico dell'Ente	Euro	63.988